

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 16/02/2021

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, decorrente da febbraio 2016 ed estinto anticipatamente nel settembre 2018 alla scadenza della rata n. 31 su 120 complessive, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 450,73 a titolo di oneri bancari (c.d. spese istruttoria) illegittimamente trattenuti. Il tutto oltre interessi e spese legali.

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, la controversia in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

In via preliminare, occorre segnalare che, come da conteggio estintivo in atti, il rimborso anticipato ha avuto luogo alla scadenza della rata n. 31 su 120. E' altresì in atti la liberatoria rilasciata dall'intermediario convenuto.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto di quanto statuito con la pronuncia n. 26525/2019 dal Collegio di Coordinamento rispetto al profilo

della applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea, deve ritenersi che:

.- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. recurring (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

.- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. up-front (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi.

Passando ad esaminare il contratto di cui alla presente controversia, rilevato il carattere up front delle spese di istruttoria (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto), è da ritenere che siano dovuti a parte ricorrente gli importi come indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.211,59	TAN	13,35%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	200,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	74,17%
Data di inizio del prestito	01/02/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	60,60%

rate pagate	31	rate residue	89	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e vendita				607,73	Upfront	60,60%	368,31	0,00	368,31
Totale				607,73					368,31

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

All'importo di Euro 368,31, arrotondabile a Euro 368,00, saranno naturalmente da aggiungere gli interessi (dal reclamo al saldo), come da specifica domanda di parte ricorrente.

Non merita per contro accoglimento la domanda relativa al rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale della presente controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 368,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA